



Unione Produzione/Nautica

Sede Nazionale

Via G. A. Guattani, 13 – 00161 Roma

Tel. 06/441881 – Fax 06/44188515

E-Mail: produzione@cna.it – Web: [www.cna.it /produzione](http://www.cna.it/produzione)

- CONVEGNO DI CNA PRODUZIONE/NAUTICA AL SEATEC DI CARRARA 11 FEBBRAIO 2010 -

- Lettera di Giancarlo Gamberini - Responsabile Nazionale Unione CNA Produzione/Nautica
- Comunicazioni dell'ing. Lorenzo Pollicardo e dell'avv. Cristina Pozzi, sugli aspetti più significativi della revisione della Direttiva 2003/44/CE sia sotto il profilo degli standard tecnici che sotto quello giuridico relativo alle responsabilità



Unione Produzione/Nautica

Sede Nazionale

Via G. A. Guattani, 13 – 00161 Roma

Tel. 06/441881 – Fax 06/44188515

E-Mail: produzione@cna.it – Web: [www.cna.it /produzione](http://www.cna.it/produzione)

Roma 16 Febbraio 2010 - Prot. 9/10/GG/mgc -

Oggetto: **Convegno di CNA Produzione/Nautica al Seatec di Carrara 11 Febbraio 2010.**

Egr. Imprenditori, Cari Colleghi,


si è tenuto Giovedì 11 Febbraio scorso a Carrara nell'ambito del Seatec 2010, riscontrando notevole interesse e attenzione da parte dei presenti, il Convegno tecnico promosso da CNA Produzione dal titolo "Nuovi Scenari della Normazione Tecnica per la filiera della Nautica da Diporto: la Revisione della Direttiva 2003/44/CE. Aggiornamenti sulla Direttiva e Standard Internazionali".

Dopo i saluti del Presidente di CNA Produzione di Massa Carrara Carlo Alberto Tongiani e di Andrea Gianecchini, referente per la Nautica da Diporto della Presidenza Nazionale di CNA Produzione, che hanno messo in evidenza le forti difficoltà che la cantieristica e l'intera filiera collegata al diporto stanno tuttora affrontando, le disposizioni fiscali e normative che talvolta penalizzano il settore, ma nel contempo anche la grande capacità reattiva delle imprese del comparto che manifestano notevole propensione all'innovazione e all'elevamento complessivo degli standard di qualità del prodotto, si sono succedute le comunicazioni dell'ing. Lorenzo Pollicardo e dell'avv. Cristina Pozzi, che hanno illustrato in anteprima agli operatori presenti gli aspetti più significativi della revisione della Direttiva sia sotto il profilo degli standard tecnici che sotto quello giuridico relativo alla responsabilità dei fabbricanti e di chi immette sul mercato i prodotti.

Ha fatto poi seguito una comunicazione dell'ing. Paolo Moretti del RINA sulle varie tipologie di certificazione e l'intervento dell'ing. Fabio Scotto, Responsabile del Servizio di Vigilanza del Mercato della DG Trasporto Marittimo e Vie d'Acqua Interne del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

A conclusione del convegno ho poi provveduto ad anticipare alcune altre iniziative di approfondimento e divulgazione tecnico/normativa che intendiamo realizzare prossimamente sul territorio per il settore della Nautica da Diporto. Per dare l'opportunità a chi non ha avuto modo di partecipare direttamente all'evento di acquisire alcuni elementi di conoscenza sugli argomenti trattati, allego le note di sintesi degli interventi dell'ing. Pollicardo e dell'avv. Pozzi. A disposizione per eventuali chiarimenti, cordialmente saluto.

Giancarlo Gamberini - Responsabile Nazionale Unione CNA Produzione.




**La revisione della Direttiva
2003/44/CE
Aggiornamenti sugli standard
armonizzati**



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

- 
- **La Direttiva dalla 94/25/CE ad oggi**
 - **Lo stato attuale della proposta**
 - **Le principali fonti normative di riferimento**
 - **I contenuti della nuova proposta**
 - **Il percorso atteso per il nuovo emendamento**
 - **Le questioni “aperte”**
 - **Aggiornamenti sugli Standard costruttivi**



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

La genesi della Direttiva

- **La Direttiva 94/25/CE**
 - **pubblicata il 16 giugno 1994**
 - **entrata in vigore il 16 giugno 1996**
 - **applicazione definitiva il 16 giugno 1998**
- **L'emendamento 2003/44/CE**
 - **pubblicata il 16 giugno 2003**
 - **entrata in vigore il 31 dicembre 2006**
 - **applicazione definitiva il 31 dicembre 2007**



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

I contenuti della Direttiva

- **La Direttiva 94/25/CE**
 - **si applica alle imbarcazioni e ai loro componenti**
 - **detta requisiti essenziali di sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione**
 - **detta alcuni requisiti essenziali di protezione ambientale**
- **L'emendamento 2003/44/CE**
 - **estende la sua applicazione ai motori fuori bordo e alle moto d'acqua**
 - **aggiorna i requisiti essenziali di sicurezza**
 - **introduce nuovi requisiti relativi alle emissioni sonore e gassose dei motori di propulsione**



Unione Produzione



Le normative comunitarie di riferimento

- **La Direttiva 2003/44/CE**
- **La Guida della Commissione Europea**
- **Le linee guida RSG**
- **La Commissione ADCO**
- **Gli Standard “mandati” per la Direttiva**



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

Il lavoro presso la DG Enterprise della Commissione Europea

- **Otto riunioni dello Standing Committee (dal 20/12/2005 al 17/12/2009)**
- **Analisi dei costi e benefici**
- **Confronto con associazioni industriali**
- **Consultazione pubblica**



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

I contenuti della nuova proposta

- **L'adeguamento della Direttiva al “New Legislative Framework” della Decisione della Commissione 768/2008/EC**
- **Gli aggiornamenti dei requisiti essenziali espressi nella “wish-list” dagli esperti tecnici riuniti in uno specifico gruppo di lavoro**
- **Ulteriori riduzioni dei livelli di emissioni gassose come previsto dall'articolo 2 della Direttiva e provvedimenti per “mitigarne” l'impatto per le piccole medie imprese**



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

I tempi di adozione della proposta

- **Adozione da parte della Commissione ed invio al Parlamento Europeo ed al Consiglio → entro giugno 2010**
- **Adozione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed invio agli Stati Membri → entro giugno 2012**
- **Termine del periodo di trasposizione → entro 2014**
- **Applicazione della Nuova Direttiva → entro giugno 2015**



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

Le questioni aperte

- **Gli ulteriori aggiornamenti dei requisiti essenziali richiesti dalla “wish-list”**
- **L'entrata in vigore e il periodo transitorio**
- **Le deroghe e le esenzioni per le piccole e medie imprese**



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

Gli Standard “mandati” per la Direttiva 203/44/CE

- **La Direttiva esprime 29 requisiti essenziali di sicurezza e protezione ambientale**
- **Gli Standard “mandati” sono oggi circa 70**
- **Più di 20 Standard risultano in aggiornamento**
- **Il processo di aggiornamento attraverso ISO**
- **Il ruolo dell'impresa nell'evoluzione degli Standard**
- **La Commissione UNI SC 4**



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

Gli Standard aggiornati nel 2009

- **EN ISO12217-1:2002/A1 – Small craft – Stability and buoyancy assessment and categorization – Part 1: Non-sailing boats of hull length greater or equal to 6 – Amendment 1 - Published**
- **EN ISO12217-3:2002/A1 – Small craft – Stability and buoyancy assessment and categorization – Part 3: Boats of hull length less than 6m – Amendment 1 - Published**
- **ISO CD 12217-1-2-3 – Small craft – Stability and buoyancy assessment and categorization – Parts 1,2 and 3 NWIP Revision for DIS**
- **EN ISO 15085:2003/A1 – Small craft – Man-overboard prevention and recovery - Amendement.1- Published**



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

- **EN ISO 14509-3:2009 – Small craft – Airborne sound emitted by powered recreational craft – Part 3: Sound assessment using calculation and measurement procedures. Published**
- **ISO 16180 – Small Craft – Electric navigation lights Cancelled, NWIP for installation and placement**
- **Fpr EN ISO 10133:2009 – Small craft – Electrical systems – Extra- low –voltage d.c. installations. FDIS for formal vote EN**
- **ISO 15085:2003/prA1:2009 – Small craft – Man-overboard prevention and recovery – Published**
- **ISO 14509-3:2008 – Small craft – Airborne sound emitted by powered recreational craft – Part 3:sound assessment using calculation and measurement procedures. – Published**



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

- **prEN ISO 11591:2007 – Small craft – engine driven – Field of vision from helm position. Awaiting FDIS,**
- **prEN ISO 6185-4:2008 – Inflatable boats – Part 4: Boats with an overall length of between 8m and 24m and with maximum motor power rating of 75 kW and greater. Awaiting FDIS**
- **prEN SO 9094:2010 - Small craft – Fire protection – Revision of parts 1 and 2 awaiting DIS approval**
- **EN ISO 10088:2009 Small craft - Permanently installed fuel systems. Published**
- **prEN ISO 13297:2009 Small craft – Electrical systems - Alternating current systems. For DIS enquiry,**



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

Gli Standard “mandati” - Un esempio: l'impianto elettrico Annex I A.5.3 Electrical system

- **EN 28846:1993/A1:2000**
Small craft - Electrical devices Protection against ignition of surrounding flammable gases (ISO 8846:1990)
- **EN 60092-507:2000**
Small craft - Electrical installations in ships
Part 507: Pleasure craft (IEC 60092-507:2000)
- **EN ISO 10133:2000**
Small craft - Electrical systems
Extra-low-voltage d.c. installations (ISO 10133:2000)



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

- **EN ISO 13297:2000**
Small craft - Electrical systems
Alternating current installations (ISO 13297:2000)
- **EN ISO 8849:2003**
Small craft
Electrically operated direct-current bilge-pumps (ISO 8849:2003)
- **EN ISO 9097:1994/A1:2000**
Small craft
Electric fans (ISO 9097:1994/A1:2000)



Unione Produzione



European Commission
Enterprise and Industry

**La riforma della Direttiva
2003/44/CE
Le responsabilità dei soggetti
coinvolti nella catena produttiva**

Avv. Prof. Cristina Pozzi
Consulente legale Cna Produzione nautica
Seatec, Carrara, 11 febbraio 2010

La prima armonizzazione comunitaria

- ▶ La CEE
- ▶ Il mercato unico: il principio della libera circolazione delle merci
- ▶ Le misure di effetto equivalente
- ▶ La Sentenza Cassis de Dijon
- ▶ L'armonizzazione come metodo di realizzazione del mercato unico
- ▶ Le norme tecniche

Le direttive “nuovo approccio”

ITER NORMATIVO

- Risoluzione del Consiglio del 7 Maggio 1985 su un Nuovo approccio per l'armonizzazione tecnica e le norme;
- La Comunicazione della Commissione del 7 maggio 2003 sul miglioramento delle Direttive nuovo approccio;
- La “Guida all'attuazione delle Direttive nuovo approccio e approccio globale”;
- La Decisione 768/08 e i Regolamenti 765 e 746 del 2008: le nuove regole comunitarie di commercializzazione dei prodotti.

I principi del “nuovo approccio”

PRINCIPI

- ▶ Armonizzazione legislativa dei soli requisiti essenziali di sicurezza che i prodotti devono soddisfare per essere immessi nel mercato comunitario;
- ▶ L'elaborazione delle specifiche tecniche di fabbricazione è affidata agli organi competenti in materia di normalizzazione industriale;
- ▶ Le specifiche tecniche non hanno carattere obbligatorio;
- ▶ Principio del mutuo riconoscimento per eliminare gli ostacoli tecnici alla libera circolazione dei prodotti; il produttore che non fabbrica attenendosi a tali norme, è tenuto a dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti fondamentali.

La Decisione 768/2008

- ▶ All'atto dell'immissione di prodotti sul mercato comunitario, gli operatori economici, **in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono responsabili della conformità dei loro prodotti a tutta la normativa applicabile.**
- ▶ Gli operatori economici hanno la responsabilità di garantire che tutte le informazioni che forniscono in relazione ai loro prodotti siano **accurate, complete e conformi alle regole comunitarie applicabili.**

I principi derivanti dalla Decisione 768/2008

- ▶ Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di **fornitura** e distribuzione dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo i prodotti conformi alla normativa applicabile.
- ▶ Una nuova **ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi** corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di **fornitura e distribuzione**.

La responsabilità del produttore

- ▶ Nel nuovo approccio: “il produttore deve garantire che i prodotti da immettere sul mercato comunitario siano conformi ai requisiti essenziali fissati nelle direttive applicabili”;
- ▶ Articolo 4- Draft: Obbligazioni del PRODUTTORE
- ▶ Produttore: definito all’art. 3, punto 13) come:
 - ▶ La persona fisica o giuridica che costruisce il prodotto, o fa progettare o costruire il prodotto e che immette sul mercato questo prodotto sotto il suo nome o marchio.

La nozione di fabbricante nel nuovo approccio

- ▶ Per assumere la veste giuridica di “fabbricante”–produttore ai fini delle direttive comunitarie di “nuovo approccio” non é necessario essere il “fabbricante” materiale del prodotto, essendo sufficiente **presentarsi al pubblico dei consumatori come tale, apponendo il proprio nome ed il proprio marchio sul prodotto stesso.**
- ▶ Quindi, anche la semplice apposizione del nome, ragione sociale e/o, marchio prodotto, in assenza di indicazioni quali “importato da...”, “distribuito da...” risulta sufficiente per fare assumere al soggetto che “firma” il prodotto il ruolo di “fabbricante”.

La responsabilità del produttore

Obblighi

- ▶ Garantisce la conformità del prodotto ai requisiti essenziali;
- ▶ Elabora la documentazione tecnica ed svolge la dovuta procedura di conformità: al termine può apporre la EC declaration of conformity;
- ▶ Deve mantenere la documentazione per 10 anni dopo l'immissione del prodotto sul mercato;
- ▶ Può attestare la conformità anche per produzioni seriali;
- ▶ Obbligo di monitoraggio del mercato: verifiche su prodotti già immessi sul mercato ed eventuali recalls.

La responsabilità del produttore (segue)

- ▶ Ogni prodotto **deve poter essere identificato**; quando non è possibile apporre segni distintivi e identificativi sul prodotto vanno indicati sul packaging o in un documento accompagnatorio;
- ▶ Indicazione completa del produttore: nome, marchio, indirizzo;
- ▶ Il prodotto **deve essere accompagnato da istruzioni (di utilizzo e di sicurezza) nelle lingue necessarie a renderne “più facile” l'utilizzo**;
- ▶ Obbligo molto ampio di verifica costante della compliance del prodotto e della sua sicurezza.
- ▶ I rappresentanti autorizzati

Responsabilità del subfornitore

- ▶ Non rileva che le attività materiali di fabbricazione siano di fatto subappaltate, in tutto o in parte a soggetti terzi, né che il prodotto sia composto in tutto o in parte da *“parti componenti”* realizzate da altri soggetti che agiscano in qualità di fornitori.
- ▶ Il subappalto delle attività materiali di fabbricazione così come la subfornitura dei componenti singoli o dell'insieme non mutano la posizione di responsabilità del soggetto che identifica il prodotto con il proprio marchio o, comunque, con i propri segni distintivi.
- ▶ Il *“fabbricante”* ha la **responsabilità di assumere tutte le informazioni in merito alle attività di fabbricazione poste in essere da soggetti terzi rispetto alla propria impresa, nonché, più in generale, la responsabilità di mantenere un controllo totale su dette attività assumendosi, conseguentemente, ogni responsabilità giuridica nei confronti degli utilizzatori per il prodotto finale nel suo insieme e nelle sue parti componenti.**

La responsabilità dell'importatore

- ▶ Secondo il nuovo approccio, tutti i soggetti della catena produttiva sono coinvolti nel regime di responsabilità (produttore, distributore, importatore, importatore privato);
 - ▶ Gli obblighi che si possono imporre agli *"importatori"* non costituiscono una duplicazione dei controlli già effettuati dai *"fabbricanti"*, ma sono relativi, in gran parte, alla **verifica della regolarità, prevalentemente formale e documentale, delle attività che dovrebbero essere state già compiute dal *"fabbricante"***;
1. Verifica che il prodotto importato sia stato sottoposto alla procedura di conformità dal produttore;
 2. Verifica che vi sia la documentazione tecnica obbligatoria;
 3. Se verifica la carenza di tali fattori NON immette il prodotto sul mercato;
 4. Se ritiene che vi sia un rischio insito nel prodotto: a) può effettuare test; b) ha l'obbligo di informazione al produttore e alle Autorità competenti;
 5. Obbligo di mantenere la documentazione;
 6. Obbligo stoccaggio e trasporto;
 7. Obbligo di fornire informazioni alle Autorità e di collaborare adottando le azioni necessarie ad evitare il danno.

La responsabilità del distributore

1. Controllo formale e documentale di quanto già fatto da produttore e dall'importatore

- ▶ Verifica che vi sia la documentazione tecnica obbligatoria
- ▶ Se verifica la carenza di tali fattori NON immette il prodotto sul mercato;
- ▶ Se ritiene che vi sia un rischio insito nel prodotto svolge ogni azione correttiva (compreso ritirare il prodotto);
- ▶ Obbligo di fornire informazioni alle Autorità e di collaborare adottando le azioni necessarie ad evitare il danno.

Casi in cui le obbligazioni del produttore si applicano a importatore e distributore – Importatore privato

- ▶ Art. 8 –Un importatore o un distributore se immette sotto il suo nome o marchio un prodotto sul mercato o svolge una modifica rilevante su un prodotto già immesso sul mercato **è considerato come Produttore** gli si applicano tutte le norme a tale titolo
- ▶ Art. 9 Obblighi dell'importatore privato
- ▶ Nel caso in cui né il produttore né il suo rappresentante autorizzato adempiano alle disposizioni della direttiva, l'importatore privato deve adempiere a tali obblighi, anche di carattere documentale.

Analogie con altri settori

- ▶ Sicurezza sul lavoro
 - ▶ La necessità di verifica del subfornitore;
 - ▶ Verifica del rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro;
 - ▶ Contratti di appalto e fornitura.
- ▶ Autotrasporto
 - ▶ Verifica dell'organizzazione del vettore: contrattualistica con integrazioni specifiche
 - ▶ Responsabilità in solido.

Decreto Lgs. 81/08

Decreto Lgs. 285/05